Gazzetta ufficiale

L 287

41° anno

24 ottobre 1998

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	Regolamento (CE) n. 2292/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
	Regolamento (CE) n. 2293/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 3
	Regolamento (CE) n. 2294/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio
	* Regolamento (CE) n. 2295/98 della Commissione, del 22 ottobre 1998, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro
	* Regolamento (CE) n. 2296/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 28/97 e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati all'industria di trasformazione
	* Regolamento (CE) n. 2297/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1999 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese
	Regolamento (CE) n. 2298/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96
	Regolamento (CE) n. 2299/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1998 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e
	di taluni altri prodotti agricoli

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	Regolamento (CE) n. 2300/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1998 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97	18
	Regolamento (CE) n. 2301/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria	20
	Regolamento (CE) n. 2302/98 della Commissione, del 23 ottobre 1998, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	23
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Commissione	
	98/598/CE:	
	* Decisione della Commissione, del 9 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli aggregati (1) [notificata con il numero C(1998) 2923]	25
	98/599/CE:	
	* Decisione della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido (¹) [notificata con il numero C(1998) 2924]	30
	98/600/CE:	
	* Decisione della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro (¹) [notificata con il numero C(1998) 2926]	35
	98/601/CE:	
	* Decisione della Commissione, del 13 ottobre 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade (1) [notificata con il numero C(1998) 2925]	41
	Parifich a	
	Rettifiche	
	* Rettifica del regolamento (CE) n. 409/98 della Commissione, del 19 febbraio 1998, che modifica l'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 55 del 25. 2. 1998)	45
	* Rettifica del regolamento (CE) n. 2138/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (GU L 270 del 7. 10. 1998)	45

Rettifica del regolamento (CE) n. 2238/98 della Commissione, del 16 ottobre 1998, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare (GU L 281 del 17.10.1998)...... 46

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2292/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

^(*) GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4. (*) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

al regolamento della Commissione, del 23 ottobre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni orto-frutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	80,7
	204	86,6
	999	83,6
0707 00 05	052	73,5
	999	73,5
0709 90 70	052	88,4
	999	88,4
0805 30 10	052	58,0
	388	62,1
	524	53,5
	528	53,2
	999	56,7
0806 10 10	052	119,2
	064	69,2
	400	206,2
	999	131,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	39,8
	064	42,1
	388	30,3
	400	75,3
	404	79,3
	800	156,9
	999	70,6
0808 20 50	052	99,0
	064	59,8
	400	84,2
	720	97,9
	728	126,7
	999	93,5

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice *999* rappresenta le *altre origini*.

REGOLAMENTO (CE) N. 2293/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/98 (4), ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17. (3) GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 19.

ΙΤ

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no nº 1 do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A		Categoría C			
Medlemsstat eller region	Kategori A		Kategori C			
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α		Κατηγορία Γ			
Member States or regions of a Member State		Category A		Category C		
États membres ou régions d'États membres		Catégorie A			Catégorie C	
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A		Categoria C			
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A			Categorie C		
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A			Categoria C		
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A		Luokka C			
Medlemsstater eller regioner	Kategori A		Kategori C			
	U	R	О	U	R	О
België/Belgique		×				
Deutschland		×				
Ireland				×	×	×
Great Britain					×	
France		×				
Nederland		×				
		<u> </u>				

REGOLAMENTO (CE) N. 2294/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, se per un periodo di due settimane consecutive il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani capi maschi non castrati di età inferiore a due anni o dei capi maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se, in tale Stato membro, il prezzo medio del mercato, calcolato secondo gli stessi criteri, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento, è necessario aprire l'intervento in tale Stato membro o in tale regione di Stato membro;

considerando che, in presenza di tutte le condizioni suddette, è necessario che lo Stato membro o la regione di Stato membro accetti tutte le offerte di vendita all'intervento per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 4

del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (4);

considerando che le condizioni suddette sono soddisfatte in Irlanda del Nord e per quanto riguarda gli animali maschi castrati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Negli Stati membri e nelle regioni di Stato membro elencati nell'allegato del presente regolamento è aperto l'intervento a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 per le categorie e le qualità ivi indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4. (4) GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.

 $ANEXO-BILAG-ANHANG-\Pi APAPTHMA-ANNEX-ANNEXE-ALLEGATO-BIJLAGE-ANEXO-LIITE-BILAGA$

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el artículo 1 Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1

In artikel 1 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no artigo 1°.

Jäsenvaltiot tai alueet ja 1 artiklassa tarkoitetut laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A		Categoría C			
Medlemsstat eller region		Kategori A		Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats		Kategorie A		Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους		Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ	
Member States or regions of a Member State		Category A		Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A		Catégorie C			
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A		Categoria C			
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A			Categorie C		
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A			Categoria C		
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A		Luokka C			
Medlemsstater eller regioner	Kategori A			Kategori C		
	U	R	0	U	R	0
Northern Ireland				×	×	×

REGOLAMENTO (CE) N. 2295/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1998

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (²), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 47/98 del Consiglio, del 20 dicembre 1997, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1998, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (³), prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato

membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1998.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1998.

Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14. (³) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 58.

REGOLAMENTO (CE) N. 2296/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 28/97 e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati all'industria di trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 28/97 della Commissione, del 9 gennaio 1997, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda alcuni oli vegetali destinati all'industria di trasformazione e che definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento (3), modificato dal regolamento (CE) n. 96/98 (4), ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento dei suddetti prodotti per il 1998;

considerando che il bilancio previsionale di approvvigionamento per il 1998 in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) del dipartimento della Riunione prevede un quantitativo di 8 000 t; che, dall'esame dei dati forniti dalle autorità francesi, tale quantitativo sembrerebbe insufficiente a coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione della Riunione; che è opportuno quindi portare a 9 200 t il suddetto quantitativo e quindi modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 28/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 28/97 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1. (²) GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 15. (*) GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 29.

ALLEGATO

${\it «ALLEGATO}$

Bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in oli vegetali (olio d'oliva escluso) destinati all'industria di trasformazione, di cui ai codici NC da 1507 a 1516 (esclusi NC 1509 e 1510) per il 1998

Dipartimento	Quantitativo (in tonnellate)
Guyana	400
Martinica	2 000
Riunione	9 200
Guadalupa	300
Totale	11 900»

REGOLAMENTO (CE) N. 2297/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1999 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (1), modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 (2), in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 1555/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1999 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1555/98 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 19 luglio e l'11 settembre alle 15.00 ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1555/98;

considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1555/98, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute, nonché al volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento 1996 o 1997;

considerando che, in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi applicabili nel 1999, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione/aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume aggregato delle domande presentate dagli altri importatori per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 1555/98, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli altri importatori è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte interamente, fino all'importo massimo richiesto da ciascun importatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1555/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicatione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1996 o del 1997, secondo quanto indicato dall'importatore.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato in detto allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1555/98.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6. (3) GU L 202 del 18. 7. 1998, pag. 34.

Articolo 3

Per i prodotti di cui all'allegato III, le domande di licenza regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte interamente dalle autorità nazionali competenti, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1555/98.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente

ALLEGATO I

Coefficiente di riduzione/aumento applicabile alle importazioni nel 1996 o 1997 (importatori tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione/aumento (%)
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 (¹)	- 21,89
	6403 51 6403 59	+ 9,96
	ex 6403 91 (¹) ex 6403 99 (¹)	- 23,30
	ex 6404 11 (²)	- 14,24
	6404 19 10	+ 82,10
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	- 13,19
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	- 18,70

⁽¹) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati par attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse

- (a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Coefficiente di riduzione al quantitativo/valore richiesto nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1555/98

(importatori non tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione (%)
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 (¹)	- 5,89
	6403 51 6403 59	- 91,03
	ex 6403 91 (¹) ex 6403 99 (¹)	- 70,54
	ex 6404 11 (²)	- 54,81
	6404 19 10	- 7,90
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	- 18,99

⁽¹) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati par attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

- (a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati par attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

Prodotti le cui domande di licenza di importazione possono essere soddisfatte interamente nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1555/98

(importatori non tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10

REGOLAMENTO (CE) N. 2298/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione (1), recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1371/98 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1370/98 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il quarto trimestre 1998 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
- Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1999 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 17. (3) GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 15.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998
E1	
E2	100,00
E3	100,00
P1	100,00
P2	100,00
P3	4,04
P4	100,00

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1º gennaio al 31 marzo 1999
E1	87 296,00
E2	2 826,70
E3	6 334,21
P1	2 695,00
P2	979,12
Р3	117,00
P4	261,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2299/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1998 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 1998 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

⁽¹⁾ GU L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9. (2) GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998
1	2,36
2	2,36
3	2,48
4	100,00
5	4,13

REGOLAMENTO (CE) N. 2300/98 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1998 per taluni prodotti del settore

d'importazione presentate nel mese di ottobre 1998 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione per il quarto trimestre 1998 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte; considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 1998 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

⁽¹⁾ GU L 80 del 21. 3. 1997, pag. 3. (2) GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1º ottobre al 31 dicembre 1998	
80		
90	100,00	
100	100,00	

REGOLAMENTO (CE) N. 2301/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1998 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1899/97 della Commissione (¹), che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 1998 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
- 2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

$ALLEGATO\ I$

	T	
Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal	
5 11	1° ottobre al 31 dicembre 1998	
1	3,97	
2	3,44	
4	100,00	
7	2,49	
8	18,87	
9	3,58	
10	100,00	
11	100,00	
44	7,59	
45	100,00	
12	100,00	
14		
15	4,24	
16	100,00	
17	_	
18	_	
19	100,00	
21	100,00	
23	100,00	
24	100,00	
25	100,00	
26	100,00	
27	100,00	
28		
30	_	
32	_	
33	_	
34	_	
35	_	
36	_	
37	7,20	
38	43,47	
39		
40	100,00	
43	_	

ALLEGATO II

(in tonnellate)

	Quantitativo globale disponibile		
Gruppo	per il periodo che va dal 1º gennaio al 31 marzo 1999		
1	1 638,75		
2	373,75		
4	13 518,53		
7	2 415,00		
8	603,75		
9	1 380,00		
10	1 304,36		
11	373,75		
44	316,25		
45	1 189,85		
12	1 336,75		
14	3 018,75		
15	1 408,75		
16	966,00		
17	1 293,75		
18	258,75		
19	412,38		
21	2 043,00		
23	1 817,63		
24	115,00		
25	4 521,25		
26	207,00		
27	1 837,50		
28	293,25		
30	1 552,50		
32	603,75		
33	431,25		
34	2 156,25		
35	172,50		
36	862,50		
37	143,75		
38	143,75		
39	1 380,00		
40	407,10		
43	862,50		

REGOLAMENTO (CE) N. 2302/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 (3), in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98 (5); che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1844/98 della Commissione (6) ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1998/1999; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 22,351 ECU/100 kg.
- L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
- 48,232 ECU/kg per la Spagna,
- 47,169 ECU/kg per la Grecia,
- 83,949 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1998.

⁽⁶⁾ GU L 240 del 28. 8. 1998, pag. 3.

⁽¹) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45. (²) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48. (³) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4. (⁴) GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23. (⁵) GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

П

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1998

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli aggregati

[notificata con il numero C(1998) 2923]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (¹), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

⁽¹) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12. (²) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

Articolo 2

ľT

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre a un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI

Aggregati

ΙΤ

Per calcestruzzo, malta, boiacca, miscele bituminose, trattamenti di superficie, miscele inerti e con legante idraulico utilizzati per la costruzione di strade e altre opere di ingegneria civile.

Pietre per strutture di protezione

Per l'uso nelle strutture idrauliche e in altre opere di ingegneria civile.

Massicciata ferroviaria

Per costruzioni ad uso ferroviario.

Riempitivi

Per calcestruzzo, malta e boiacca, miscele bituminose e trattamenti di superficie per la costruzione di strade e altre opere di ingegneria civile.

ALLEGATO II

AGGREGATI PER USI CHE PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI

Aggregati

Per calcestruzzo, malta, boiacca, miscele bituminose, trattamenti di superficie, miscele inerti e con legante idraulico utilizzati per la costruzione di strade e altre opere di ingegneria civile.

Pietre per strutture di protezione

Per l'uso nelle strutture idrauliche e in altre opere di ingegneria civile.

Massicciata ferroviaria

Per costruzioni ad uso ferroviario.

Riempitivi

Per calcestruzzo, malta e boiacca, miscele bituminose e trattamenti di superficie per la costruzione di strade e altre opere di ingegneria civile.

ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

AGGREGATI PER USI CHE NON PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (1/2)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Aggregati per: — calcestruzzo, malta boiacca — miscele bituminose e trattamenti di superficie — miscele inerti e con legante idraulico	Per la costruzione di strade e altre opere di ingegneria civile	_	4
Pietre per strutture di protezione	Per la costruzione di strutture idrauliche e altre opere di inge- gneria civile	_	4
Massicciata ferroviaria	Per costruzioni ad uso ferroviario	_	4
Riempitivi per: — calcestruzzo, malta e boiacca — miscele bituminose e trattamenti di superficie	Per la costruzione di strade e altre opere di ingegneria civile	_	4

Sisteme 4: Cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

AGGREGATI PER USI CHE PREVEDONO REQUISITI DI SICUREZZA ELEVATI (2/2)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Aggregati per: — calcestruzzo, malta boiacca — miscele bituminose e trattamenti di superficie — miscele inerti e con legante idraulico	Per la costruzione di strade e altre opere di ingegneria civile	_	2+
Pietre per strutture di protezione	Per la costruzione di strutture idrauliche e altre opere di ingegneria civile	_	2+
Massicciata ferroviaria	Per costruzioni ad uso ferroviario	_	2+
Riempitivi per: — calcestruzzo, malta e boiacca — miscele bituminose e trattamenti di superficie	Per la costruzione di strade e altre opere di ingegneria civile	_	2+

Sistema 2+: Cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, ovvero la certificazione del controllo della produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto, in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli della produzione nella fabbrica.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1998

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido

[notificata con il numero C(1998) 2924]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/599/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (¹), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibi-

lità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2 ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le specifiche tecniche europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1998.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12. (2) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido

Per tutti gli usi, con l'eccezione di quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A(i), B(i), C(i).

ALLEGATO II

Kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido

Per tutti gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A(!), B(!), C(!)

⁽¹) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caretteristiche di reazione al fuoco).

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER TETTI APPLICATI ALLO STATO LIQUIDO (1/3)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Kit di impermeabilizzazione per tetti applicati allo stato liquido	Per tutti gli usi di impermeabiliz- zazione del tetto	_	3

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER TETTI APPLICATI ALLO STATO LIQUIDO (2/3)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Kit di impermeabilizza- zione per tetti applicati allo stato liquido	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco proveniente dal- l'esterno	Prodotti che devono essere sottoposti a prova prodotti «che devono rispondere ai requisiti» senza essere sottoposti a prova (¹)	4

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2. Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

⁽¹⁾ Subordinato a conferma da parte del gruppo norme antincendio.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI IMPERMEABILIZZAZIONE PER TETTI APPLICATI ALLO STATO LIQUIDO (3/3)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Kit di impermeabilizza- zione per tetti applicati allo stato liquido	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (¹), B (¹), C (¹) A (²), B (²), C (²) A (³), D, E, F	3 4

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2, i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2. Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

- (2) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo.
- (3) Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della confor-

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

⁽¹) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

ΙΤ

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1998

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai kit di tetti traslucidi autoportanti, eccetto i kit a base di vetro

[notificata con il numero C(1998) 2926]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/600/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (¹), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione

delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

⁽¹) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12. (²) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le specifiche tecniche europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1998.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione

ALLEGATO I

Kit di tetti traslucidi autoportanti (eccetto i kit a base di vetro)

Per tutti gli usi, esclusi quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A(i), B(i), C(i).

ALLEGATO II

Kit di tetti traslucidi autoportanti (eccetto i kit a base di vetro)

Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti da materiali delle classi A ($^{\prime}$), B ($^{\prime}$), C ($^{\prime}$).

⁽¹) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

ALLEGATO III

Nota: Per i kit aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI TETTI TRASLUCIDI AUTOPORTANTI (ECCETTO I KIT A BASE DI VETRO) (1/3)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Kit di tetti traslucidi autopor- tanti (eccetto i kit a base di vetro)	per i tetti e le finiture dei tetti	_	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI TETTI TRASLUCIDI AUTOPORTANTI (ECCETTO I KIT A BASE DI VETRO) (2/3)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Kit di tetti traslucidi autoportanti (eccetto i kit a base di vetro)	Per gli usi soggetti ai requi- siti di reazione al fuoco proveniente dall'esterno	prodotti che devono essere sottoposti a prova prodotti «che devono rispondere ai requisiti» senza essere sottoposti a prova (¹)	4

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2. Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della conformità

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

⁽¹⁾ Subordinato a conferma da parte del gruppo norme antincendio.

ΙΤ

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI TETTI TRASLUCIDI AUTOPORTANTI (ECCETTO I KIT A BASE DI VETRO) (3/3)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede all'EOTA di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Kit di tetti traslucidi auto- portanti (eccetto i kit a base di vetro)	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A (¹), B (¹), C (¹) A (²), B (²), C (²)	3
		A (3), D, E, F	

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2 i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2. Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2 ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

- (²) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo.
- (3) Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al

2. Condizioni che l'EOTA deve applicare alle specifiche del sistema di attestazione della confor-

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

⁽¹) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1998

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per la costruzione di strade

[notificata con il numero C(1998) 2925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/601/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (¹), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibi-

lità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1998.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ΙΤ

ALLEGATO I

Prodotti accessori (ad esempio, perni, giunti di riempimento, giunti di sigillatura)

Per pavimentazione stradali in calcestruzzo

ALLEGATO II

Bitume (ad esempio, bitume puro, bitume modificato con polimeri, bitume flussato, bitume flussato modificato con polimeri, bitume diluito, emulsione bituminosa, emulsione bituminosa flussata, emulsione bituminosa modificata con polimeri, emulsione bituminosa flussata modificata con polimeri, asfalto/bitume di formazione naturale)

Per gli usi nella costruzione di strade e nel trattamento delle superfici stradali

Miscele bituminose [ad esempio, cemento asfaltico, tra cui asfalto soft, miscele per strati molto sottili, asfalto poroso, mastice d'asfalto (gussasphalt), mastice d'asfalto a contenuto di pietrischetto, asfalto rullato a caldo]

Per gli usi nella costruzione di strade e nel trattamento delle superfici stradali

Trattamenti per superfici (ad esempio, malta liquida per superfici, rivestimenti in strato sottile, rivestimenti per superfici)

Per gli usi nel trattamento delle superfici stradali

Kit e prodotti impermeabilizzati per la pavimentazione stradale di ponti (ad esempio, mastice di asfalto, membrane prefabbricate, strati di bitume preformati, resine/poliuretano)

Per la pavimentazione stradale di ponti

ALLEGATO III

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE (1/2)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Bitume	Per la costruzione di strade e il trattamento delle superfici stradali	_	2+
Miscele bituminose	Per la costruzione di strade e il trattamento delle superfici stradali		2+
Traittamenti di superficie	Per il trattamento delle superfici stradali	_	2+
Kit e prodotti impermeabiliz- zanti per la pavimentazione stradale di ponti	Per la pavimentazione stradale di ponti	_	2+
Prodotti accessori	Per pavimentazioni stradali in calcestruzzo	_	4

Sistema 2+: Cfr. allegato III, punto 2, ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, ovvero la certificazione del controllo della produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto, in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli della produzione nella fabbrica.

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE (2/2)

1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Miscele bituminose Trattamenti di superficie	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	$A_{fi}(^{1}), B_{fi}(^{1}), C_{fi}(^{1})$ $A_{fi}(^{2}), B_{fi}(^{2}), C_{fi}(^{2})$ $A_{fi}(^{3}), D_{fi}, E_{fi}, F_{fi}$	3 4

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2, i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni. Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2. Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

- (¹) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).
- (2) Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo.
- (3) Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

Rettifica del regolamento (CE) n. 409/98 della Commissione, del 19 febbraio 1998, che modifica l'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

RETTIFICHE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 55 del 25 febbraio 1998)

A pagina 36, nella colonna «Designazione delle merci», codice NC «ex 0406 90 33»:

anziché: «— — — fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra:»

leggi: «— — — fabbricati esclusivamente con latte di pecora o con latte di pecora e di capra:».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2138/98 della Commissione, del 6 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 270 del 7 ottobre 1998)

A pagina 5, nell'allegato, alla nota 4, lettera b):

anziché:

- «— il tenore massimo, in peso, di siero di latte e/o di prodotti derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 e di saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunti per 100 kg di prodotto finito e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto. Se la parte lattica è costituita di permeato non è concessa alcuna restituzione.»

leggi:

- «— il tenore massimo, in peso, di siero di latte e/o di prodotti derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 e di saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunti per 100 kg di prodotto finito e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- Se la parte lattica è costituita di permeato non è concessa alcuna restituzione.»

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 281 del 17 ottobre 1998)

A pagina 15, allegato, punto 19 «Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00 ora di Bruxelles)»:

anziché: «— 1° termine: 2. 11. 1998 — 2° termine: 16. 11. 1998», *leggi*: «— 1° termine: 3. 11. 1998

— 2° termine: 16. 11. 1998».